



Comune di Cervasca

PROVINCIA DI CN

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.34

OGGETTO:

Tassa smaltimento rifiuti (TARI): approvazione del piano finanziario e delle tariffe da applicarsi per il 2018.

L'anno **duemiladiciassette** addì **diciotto** del mese di **dicembre** alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. SERALE Aldo - Sindaco	Sì
2. VIALE Martino - Consigliere	Giust.
3. RABBIA Germano - Consigliere	Sì
4. BENEZIA Daniela - Consigliere	Sì
5. ROSSO Diego - Consigliere	Sì
6. MASSA Ivana - Consigliere	Sì
7. PAGOTTO Giovanni - Consigliere	Sì
8. ARMANDO Carlo - Consigliere	Sì
9. GIORDANENGO Graziano - Consigliere	Sì
10. GARNERONE Enzo - Consigliere	Sì
11. MARTINI Nadia - Consigliere	Sì
12. ARMANDO Tiziano - Consigliere	Giust.
13. RINAUDO Silvano - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	2

Assiste la Dott.ssa VALACCO Susanna, Segretario.

Il Sig. SERALE Aldo, Sindaco, assunta la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sono presenti l'assessore Viale Martino e il consigliere Armando Tiziano e pertanto il Consiglio Comunale prosegue con 13 consiglieri presenti.

A relazione dell'Assessore,

Visto l'art. 1, commi da 639 a 704 e 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Preso atto del comma 704 che abroga l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 istitutivo, a decorrere dall'anno 2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

Visti in particolare:

- il comma 646 il quale prevede che per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;
- il comma 650 per il quale la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- il comma 651 il quale dispone che il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il comma 654 che prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- il comma 666 per il quale è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'*articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504*;

Considerato che il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 reca le norme per l'elaborazione del metodo normalizzato secondo il quale le tariffe sono articolate in fasce di utenze domestiche e non domestiche e suddivise in parte fissa e parte variabile, dove la prima è rapportata alle superfici occupate e la seconda alla potenzialità di produzione di rifiuti;

Visti gli intervalli di valore dei coefficienti di attribuzione della parte fissa e della parte variabile indicati nelle tabelle del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 quale base di scelta per i coefficienti applicabili per il nostro Ente;

Considerato che l'art 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 dispone che ai fini della determinazione della tariffa dei rifiuti (TARI) deve essere redatto il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Esaminato il Piano Finanziario riportato nell'allegato "A" alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale dal quale si desumono i costi ad oggi stimati sulla scorta dei costi già sostenuti negli anni passati per il ciclo della gestione dei rifiuti, in particolare con riferimento alle gestioni svolte esternamente dal Consorzio Ecologico del Cuneese e dalla Azienda Cuneese smaltimento rifiuti le quali ad oggi non hanno ancora presentato alcun dato definitivo previsionale e atteso che tale costo totale è pari ad Euro totali 424.000,00 da coprire con il gettito del tributo per la totalità dell'importo;

Vista l'elaborazione delle tariffe effettuata in base ai costi desunti dal Piano Finanziario, ai dati già in possesso del Servizio Tributi relativi alle superfici dichiarate dagli utenti ed ai coefficienti determinati con il "Regolamento per la disciplina dell'imposta Unica Comunale";

Visto il comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale dispone che *“il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*;

Visto il “Regolamento per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale (IUC)” ed in particolare il Titolo dello stesso dedicato alla Tassa sui rifiuti (TARI) ove è stata prevista la riduzione per il compostaggio aerobico dei rifiuti nella percentuale da determinare a mezzo della presente e proposta nel 10% già a far data dal 01/01/2016;

Visto il parere favorevole reso dal Revisore dei conti in data 7/12/2017 in merito alla proposta di deliberazione all. C) alla presente;

Considerato che il comma 666 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente fissato nella misura del 5% da applicarsi sull'importo del tributo al netto della maggiorazione;

Visto il comma 169 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Dato atto che per il combinato disposto dell'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13 commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione”* e che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

Visto l'art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267;

Visti i pareri, in ordine alla proposta di deliberazione presente, per quanto concerne la regolarità tecnica, la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità contabile, favorevoli espressi e contenuti integralmente nel prospetto agli atti e da allegare all'atto presente ai sensi dell'art. 49 dell'art. 147 bis del D.Lgs. 2000/267 e s.m.i.;

Dato atto della compartecipazione del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97 – punto n. 4 – lett. a) del T.U. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.;

Quindi:

Con votazione espressa per alzata di mano e proclamata dal Presidente con il seguente risultato:

Presenti n. 13; Astenuti n. ZERO; Votanti N. 13;

Voti: Favorevoli n. 13; Contrari n. ZERO

DELIBERA

- di approvare, per i motivi illustrati in premessa, il “Piano Finanziario” contenente i costi di gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi per il 2018 riportato **nell'allegato “A”**, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione elaborato secondo i costi presunti a sostenersi nel 2018 per la gestione del ciclo dei rifiuti anche con riferimento alle attività svolte da parte di terzi, nella fattispecie Consorzio Ecologico del Cuneese e Azienda Cuneese smaltimento rifiuti le quali alla data di elaborazione della bozza di bilancio e del presente piano non hanno ancora inviato dati per il 2018;
- di approvare i coefficienti applicabili per le utenze domestiche e la classificazioni per categorie omogenee ed i coefficienti di produzione potenziale di rifiuti per le non domestiche **di cui all'allegato B)**;
- di approvare le tariffe di cui **all'allegato “B”**, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, elaborate in base ai costi desunti dal Piano Finanziario, ai dati in possesso del Settore Tributi relativi alle superfici dichiarate dagli utenti ed ai coefficienti determinati con il “Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale nella parte dedicata alla TARI;
- Di approvare la riduzione del 10% per lo svolgimento del compostaggio aerobico dei rifiuti (compostaggio domestico) come già previsto per l'esercizio precedente;
- di dare atto che le tariffe così come sopra determinate garantiscono la copertura del 100% delle spese (al netto delle entrate inerenti) e previste per l'anno 2018 per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani stimate ad oggi in euro 424.000,00 (cui va aggiunta la quota di spettanza provinciale per Tributo funzioni ambientali TeFA);
- di disporre affinché il servizio tributi comunale trasmetta la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività inviando per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

Quindi:

- Considerata l'urgenza dell'esecuzione della deliberazione presente;
- Visto l'art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000, N. 267 e s.m.i.;
- Con votazione favorevole espressa per alzata di mano e proclamata dal Presidente con il seguente risultato:
Presenti n. 13; Astenuti n. ZERO; Votanti N. 13;
Voti: Favorevoli n. 13; Contrari n. ZERO

dichiara la deliberazione presente immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
SERALE Aldo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
Dott.ssa VALACCO Susanna